



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO “PALAUdA”

(emanato con D.R. n. 814 del 4 luglio 2016)

INDICE

Pag.

Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 – Accesso	2
Art. 3 – Modalità d'uso	2
Art. 4 – Sorveglianza	3
Art. 5 – Utilizzo di singoli utenti	4
Art. 6 – Corretto utilizzo	4
Art. 7 – Divieto di uso per manifestazioni aperte al pubblico	4
Art. 8 – Autorizzazioni all'uso per allenamenti, corsi, altre attività senza presenza di pubblico	4
Art. 9 – Formazione del calendario e dell'orario d'utilizzo degli impianti sportivi	5
Art. 10 – Tariffe	5
Art. 11 – Vigilanza	5
Art. 12 – Entrata in vigore	6



ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di accesso al complesso delle strutture, di cui all'allegata planimetria *sub A* (parte integrante del presente regolamento), che costituiscono l'impianto sportivo denominato "PalaUd'A", di proprietà dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.
2. La gestione delle strutture che costituiscono l'impianto sportivo "PalaUd'A" è in capo all'Università, proprietaria dell'impianto.
3. L'impianto sportivo "PalaUd'A" è deputato allo svolgimento d'attività sportive motorie, spettacoli vari, purché consentiti ai sensi della normativa riguardante l'igiene e la pubblica sicurezza.

ART. 2 - ACCESSO

1. È consentito a tutti, singolarmente, in forma aggregata od associata, l'accesso all'impianto sportivo per svolgere od assistere alle attività di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dal calendario fissato in sede gestionale.
2. Al fine di un disciplinato esercizio dell'accesso, i diritti di uso e fruizione sono classificati secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Studenti universitari, personale Docente e personale Tecnico-Amministrativo gratuitamente;
 - b) Società, cooperative e associazioni sportive, affiliate a Federazioni aderenti al CONI;
 - c) Enti e gruppi di promozione sportiva;
 - d) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;
 - e) Altre associazioni e gruppi, per lo svolgimento delle altre attività non sportive ammesse dal Regolamento e dalle convenzioni relative alla gestione degli impianti.
3. Gli studenti universitari, al fine dell'utilizzo dell'impianto, sono tenuti a fornire prova del proprio status, mediante esibizione del libretto universitario.

ART. 3 - MODALITÀ D'USO

1. L'orario di utilizzo dell'impianto sportivo è compreso fra le ore 8:00 e le ore 22:00.



2. Per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita.
3. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato dall'Università.
4. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate.
5. Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, eventuali carenze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, può formulare osservazioni o rilievi che possono incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.
6. Chiunque provochi un danno, all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al relativo risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
7. Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli sportivi e nello spazio esterno recintato, è vietato fumare.

ART. 4 - SORVEGLIANZA

1. A tutti i locali degli impianti sportivi ha accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dall'Università.
2. Il personale preposto dall'Università, sulla base delle disposizioni ricevute e sotto la responsabilità dell'Università medesima, in particolare, deve:
 - a) vigilare sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
 - b) segnalare all'Università tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso;
 - c) far osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.
3. Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente, ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, all'Università e alle Forze di Polizia.



ART. 5 - UTILIZZO DI SINGOLI UTENTI

1. La gestione dell'impianto sportivo può prevedere un orario per le attività motorie e sportive riservate a singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste, in ragione della tipologia della struttura sportiva di cui si richiede l'uso.
2. Per quanto previsto al comma precedente occorre avanzare una prenotazione che costituisce anche concessione o autorizzazione. L'ammissione all'utilizzo degli impianti ed attrezzature avviene secondo l'ordine di presentazione delle richieste, fino ad esaurimento delle possibilità nell'ambito dell'orario riservato a questo tipo di attività.

ART. 6 - CORRETTO UTILIZZO

1. L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.
2. Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi, a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un soggetto responsabile del gruppo.
3. Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, l'Università può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico ed agli estranei. In ogni caso, la vigilanza di cui all'art.4 non può venire meno.
4. I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. L'Università non sarà responsabile in caso di inosservanza di quanto precede.

ART. 7 - DIVIETO DI USO PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

1. L'impianto "PalaUd'A" non potrà in nessun caso essere utilizzato per manifestazioni sportive agonistiche aperte al pubblico, né per manifestazioni sportive ufficiali.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSI, ALTRE ATTIVITÀ SENZA PRESENZA DI PUBBLICO

1. Chi intende ottenere l'uso di un impianto sportivo in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta all'Università almeno un mese prima dell'inizio del calendario annuale che inizia il 15 agosto di ogni anno.



2. Per l'utilizzo occasionale degli impianti e attrezzature sportive, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b, c, d, e, debbono inoltrare richiesta entro il 1° giorno antecedente l'attività. Per l'inserimento in calendario ed il pagamento, si applicano le norme di cui al presente Regolamento.

ART. 9 - FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo è stabilito dall'Università.

2. Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. È necessario, in ogni caso, l'assenso dell'Università.

3. In caso di concomitanza tra gli orari degli utenti appartenenti alla categoria prevista dall'art. 2, comma 2, lett. a) e gli altri utenti previsti dal medesimo articolo, verrà data priorità ai primi. In ogni caso, gli studenti universitari hanno priorità su tutti gli altri utenti.

4. Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo, potranno essere temporaneamente sospese per lo svolgimento di manifestazioni di particolare importanza studentesca e culturale, ammesse dal presente regolamento, previa comunicazione agli interessati. È comunque escluso lo svolgimento di manifestazioni di cui all'art. 7 che precede.

ART. 10 - TARIFFE

1. L'utilizzo degli impianti sportivi, compreso il servizio di assistenza da parte del personale preposto, è soggetto al pagamento di tariffe, di seguito riportate:

- Campo polivalente interno:
 - 1 ora € 40;
- Campo da calcetto esterno:
 - 1 ora € 40;
- Campo da tennis:
 - 1 ora € 15

I soggetti appartenenti alla categoria prevista dall'art. 2, comma 2, lett. a) hanno diritto all'utilizzo gratuito dell'impianto, compreso il servizio di assistenza.

ART. 11 - VIGILANZA



1. L'Università vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi, anche attraverso il personale di cui all'art. 4.
2. Il potere ispettivo di cui al precedente comma viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali e agli impianti.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto del Rettore.

Allegato: A (planimetria)